



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°212 del 31-12-20

Reg. generale 2145

OGGETTO: Diritti di rogito al Segretario comunale dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 - Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 15.07.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23.07.2020, esecutiva, è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2020;
- richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Richiamati

-gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

-l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Visto l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90, che ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

Rilevato che il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

Considerato che

-la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- di conseguenza, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Evidenziato che la suddetta norma è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale tra i giudici contabili, orientati a riconoscere i diritti di rogito solamente ai segretari comunali di fascia C (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione 21/2015) e i giudici ordinari che, in tutta Italia, hanno riconosciuto tali diritti a tutti i segretari operanti nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, a prescindere dalla fascia di appartenenza;

Dato atto che questo Ente ha sinora aderito a tale ultima interpretazione, facendo proprie in particolare le considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23/02/2016 nonché dai Giudici del Lavoro e in particolare dal Tribunale di Milano in seno alla sentenza n. 1539 del 18/05/2016 e n. 2561 del 29/09/2016, del Tribunale di Busto Arsizio n. n. 307 del 03/10/2016 e del Tribunale di Taranto, n. 3269 del 17/10/2016, nelle quali si afferma sostanzialmente che la chiarezza della norma non dovrebbe indurre ad alcuna interpretazione, nel senso che i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100% ai Segretari di fascia A, B, C operanti nei Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale e, limitatamente ai Segretari di fascia C anche se nei loro Comuni sia presente personale con qualifica dirigenziale;

Dato atto che recentemente la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N.18/SEZAUT/2018/QMIG del 24.07.2018 ha riformato il proprio orientamento espresso con la precedente deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Dato atto che il Comune di Siniscola è privo di figure dirigenziali;

Rilevato che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che sostituiscono i Segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch'essa oggetto di valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile (vedasi Corte Conti Marche n. 90/2016 per cui i Vice Segretari, titolari di P.O., hanno diritto di ricevere i diritti di rogito anche nei Comuni in cui essi sostituiscono i Segretari inquadrati in fascia A o B considerato che la disciplina dei compensi di rogito ai Vice Segretari è disciplinata da una norma contrattuale non abrogata, neppure implicitamente, dalla novella contenuta nel D.L.90/2014, tant'è che i diritti di rogito del Vice Segretario si fondano sull'art. 11 CCNL 2006 e, poiché l'art. 10 del D.L. 90/2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano ad essere dovuti);

Ritenuto per quanto sopra di quantificare i diritti di rogito introitati dal Comune di Siniscola nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 al Segretario comunale, Dott.ssa Graziella Petta, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati, in sede di liquidazione, dalla somma introitata;

Dato atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Appurato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Siniscola, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Preso atto che nel periodo che qui rileva, dal 01/07/2020 al 31/12/2020, sono stati incassati € 3.191,93 per i diritti di rogito sui seguenti contratti rogati dalla Dott.ssa Petta:

- Rep. N. 478 del 16.11.2020 - € 702,58
- Rep. N. 483 del 14.12.2020 - € 1.265,36
- Rep. N. 484 del 14.12.2020 - € 1.223,99

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa di una parte dei diritti di rogito spettanti alla Dott.ssa Graziella Petta nella misura di € 3.191,93;

DETERMINA

- Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,
- di prendere atto che nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 il Comune di Siniscola ha riscosso la somma di € 3.191,93 a titolo di diritti di rogito per i contratti rogati dal Segretario comunale, Dott.ssa Graziella Petta;
- di prendere atto che, in base alle comunicazioni effettuate dal Segretario comunale i diritti di rogito riscossi nel predetto periodo possono essere liquidati in toto allo stesso perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- di impegnare e imputare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm.ii, la somma complessiva di € 3.191,93 in considerazione della immediata esigibilità della medesima, al cap. 150, imp.1759/20;
- di demandare al personale del Servizio Finanziario il compito di attuare il presente provvedimento;

- di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 23-03-2021 al 07-04-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio

Rag. Gianfranco Bellu